



CITTÀ di TURSI

- Provincia di Matera -

UFFICIO SEGRETERIA

Deliberazione N. 01

Prot. N. 3300

Oggetto: **Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU anno 2018. Conferma. Provvedimenti.**

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTATO DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile P.O. del Servizio
Finanziario
- Rag. *Maria Domenica GULFO* -

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **Marzo**, nella Casa Comunale.

Previo avviso scritto, notificato a domicilio, ai sensi di legge, sotto la presidenza della Dott.ssa. Sara D'ALESSANDRO, si sono riuniti i Consiglieri Signori:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
D'ALESSANDRO SARA	X		CAVALLO SALVATORE		X
COSMA SALVATORE	X		OTTOMANO FRANCESCO	X	
ADDUCI MARIA ANGLONA	X		CAPUTO SALVATORE	X	
TRANI ROBERTO	X		VERDE LEANDRO DOMENICO		X
CALDARARO ANTONIO	X		DI MATTEO ANTONIO	X	
CUCCARESE STEFANIA	X		MONTESANO MARIA		X
RONDINELLI MARIELLA		X			

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale dott.ssa Elisa Bianco**.

Scrutatori i consiglieri Sigg.: Caputo Salvatore - Trani Roberto - Ottomano Francesco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento l'Assessore al bilancio Caldararo Antonio

VISTO l'articolo unico, 1° comma del Decreto 29.11.2017 del Ministero dell'Interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018/2020 è differito al 28.2.2018;

VISTO l'articolo unico, 1° comma del Decreto 9.02.2018 del Ministero dell'Interno, il quale ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018 al 31.03.2018;

VISTA la legge di stabilità 2018 approvata con Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 1 comma 37 che ha sospeso anche per l'anno 2018 la efficacia delle deliberazioni comunali che stabiliscono aumenti dei propri tributi e delle addizionali attribuite agli enti dalle leggi statali tranne che per la TARI (e ovviamente la tariffa corrispettiva, entrata non avente natura tributaria) in quanto deputata per legge alla copertura integrale dei costi del servizio, oltre che tutte le entrate non tributarie (quali Cosap e le tariffe dei servizi pubblici locali);

EVIDENZIATO che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali, a mente dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'art. 53, comma 6, della legge n. 383/2000, devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione e che tale termine assume carattere perentorio, determinandosi, nel caso del suo mancato rispetto, la illegittimità della deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per l'anno di riferimento;

EVIDENZIATO, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre tariffe dei servizi locali entro il termine di approvazione del bilancio, nasce altresì dal disposto dell'art. 172 del TEUL, in base al quale le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione;

RAMMENTATO, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle entrate entro il termine di legge, si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente (art. 1 comma 169 della legge 296/2006: finanziaria del 2007);

ATTESO tuttavia che si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento quale conferma delle precedenti aliquote anno 2017;

Atteso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

ATTESO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n.54/2013, n.102/2013 e n.33/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

ATTESO CHE:

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.10.2014, dichiarata immediatamente e eseguibile;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2018, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria in vigore nel 2017;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con propria deliberazione n. 23 del 27/09/2014 che disciplina anche l'IMU,

ACQUISITA la dichiarazione di voto del Consigliere DI MATTEO, il quale "vota contro perché non c'è stata alcuna volontà politica di strutturare benefici fiscali per casi eccezionali di disagio sociale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli 7 e n. 2 contrari (DI MATTEO e CAPUTO)

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui intesi integralmente richiamati

DI CONFERMARE per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- ALIQUOTA 6,00 per mille (per abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6 e C/7)
- ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili)

DI DETERMINARE la detrazione per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 E C/7) in € 200,00;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n° 23 del 27/09/2014;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione, sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli 7 e n. 2 contrari (DI MATTEO e CAPUTO)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to – Dott.ssa Sara D'ALESSANDRO -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - dott.ssa Elisa BIANCO -

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **- 5 APR. 2018** e vi resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000;

L'ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
f.to – Dott.ssa Filomena SANQUIRICO -

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tursi, **- 5 APR. 2018**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
- Dott.ssa Filomena SANQUIRICO -

